



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Silvia Corinaldesi	Presidente
dott.ssa Lara Seccacini	Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4261 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente tra

Parte_1 nato a Chiaravalle (AN) il [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

attore

contro

CP_1 nata a Jesi (AN) il [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

convenuta

OGGETTO: impugnazione testamenti e riduzione per lesione di legittima

CONCLUSIONI:

Per l'attore: *“Piacchia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed accezione disattesa, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto, ricostruito ed accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius *Persona_1* :*

*- dichiarare la nullità e/o inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni di cui al testamento pubblico registrato con atto a Rogito Notaio *Persona_2* di Chiaravalle del 3 dicembre 2018, Rep. 113180*

Racc. 24393, registrato in Ancona il 6 dicembre 2018, al n.9404, Serie IT nella parte in cui ledono la quota legittima all'erede legittimo Parte_1 e pari a 1/3 dell'asse ereditario;

- dichiarare ed accertare che Parte_1 è erede necessario del defunto padre Persona_1, ai fini di constatare la lesione dell'attore;

- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità delle donazioni dirette per mancanza della forma pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 2269 c.c. con conseguente loro imputazione al relictum e comunque, subordinatamente, laddove ritenute invece valide, accertare e dichiarare la collazione e riduzione delle disposizioni testamentarie delle donazioni dirette eseguite dal defunto Persona_1 in favore della coniuge CP_1;

- accertare e dichiarare la riduzione delle donazioni concretizzatesi nelle liberalità indirette effettuate e costituite dai prelievi in contanti dai conti correnti, dal valore degli assegni e bonifici emessi in vita dal defunto in favore della coniuge CP_1, oltre che delle somme investite nelle polizze vita indicate nella narrativa del presente atto, dalla cointestazione del conto corrente postale e dalla intestazione alla stessa dell'immobile di via di Falconara Marittima, censito al foglio particella e venduti dalla CP_1 il 1 aprile 2021 al valore dichiarato di €. 181.000,00;

- ordinare l'azione la restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e nei confronti dei loro terzi acquirenti, dell'immobile di via di Falconara Marittima, censito al foglio particella subalterni e venduti dalla CP_1 il 1 aprile 2021 al valore dichiarato di €. 181.000,00 ai sensi degli artt. 561 e 563;

- in ogni caso, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, quest'ultimo pure oggetto di collazione, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius Persona_1, computando oltre al donatum il relictum come in narrativa ricostruito e per l'effetto, ordinare la reintegrazione per equivalente della quota di riserva spettante ex lege al Parte_1 pari a 1/3 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia testamentarie, sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, per il complessivo importo di €.201.439,86 =, o quella diversa maggiore o minor somma che Codesto Tribunale vorrà stabilire;

- disporre, conseguentemente, il reintegro della quota legittima di Parte_1 dalle impugnate disposizioni, mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore del coniuge CP_1, con ogni conseguente statuizione di diritto;

Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri di legge"

In via istruttoria ha concluso come in atti.

Per la convenuta: “*Perché piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta dal signor [Parte_1] nei confronti della signora [CP_1] per non avere l’odierno attore attivato la procedura di mediazione obbligatoria nei termini previsti dall’art. 8 comma 2 del D.lgs. 28/2010 e dall’art. 10.1 del Regolamento dell’Organismo di Mediazione, e comunque per le ragioni tutte dedotte sia all’udienza del 20 settembre 2023 che nelle note autorizzate del 4 ottobre 2023; per l’effetto condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite da calcolarsi in base alle tariffe indicate dal D.M. n. 147/2022; in via preliminare e nel rito dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza della domanda, ferme e richiamate le ragioni tutte espresse nel corpo del presente atto, e per l’effetto respingere la domanda avversaria condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite da calcolarsi in base alle tariffe indicate dal D.M. n. 147/2022; in via principale e nel merito rigettare la domanda avversaria, per le ragioni tutte espresse nel corpo del presente atto, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l’effetto, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite da calcolarsi in base alle tariffe indicate dal D.M. n. 147/2022. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell’avversa domanda, disporsi la compensazione giudiziale tra il credito maturato dalla signora [CP_1] nei confronti del signor [Parte_1] in forza delle ordinanze emesse dal Tribunale Civile di Ancona rispettivamente in data 23 febbraio 2021 e 21 aprile 2021 per un totale di € 4.994,50 (€ 2.334,52 procedimento sequestro + € 2.659,98 reclamo) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo, con l’eventuale somma che dovesse essere malauguratamente riconosciuta in favore del signor [Parte_1]* Con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze da determinarsi ai sensi del D.M. 147/2022”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sintesi della vicenda processuale

Il sig. [Parte_1] ha convenuto in giudizio la sig.ra [CP_1] chiedendo, in sintesi, l’accertamento della lesione della propria quota di legittima in relazione alla successione del padre [Persona_1] con conseguente esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni asseritamente effettuate in favore della convenuta.

Si è costituita in giudizio la sig.ra [CP_1] opponendosi alle pretese avversarie ed articolando plurime eccezioni in rito, quali la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda e l’improcedibilità della domanda per difformità delle richieste avanzate in sede di mediazione.

Alla prima udienza, il giudice istruttore ha rinviato le parti in mediazione e all'esito della successiva udienza del 20 settembre 2023 ha concesso alle stesse i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con ordinanza del 19 ottobre 2024 sono state respinte le richieste istruttorie e all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Le eccezioni preliminari svolte dalla parte convenuta

2.1. La convenuta ha eccepito l'irregolarità del secondo procedimento di mediazione, rappresentando che esso si sarebbe svolto presso lo studio del mediatore, sito in Ancona, via [REDACTED], anziché presso gli uffici della Camera di Conciliazione Forense di Ancona, ubicati presso il Palazzo di Giustizia, come previsto dal regolamento dell'organismo adito.

Nella prospettiva della convenuta, lo svolgimento della procedura presso lo studio del mediatore, in luogo diverso da quello previsto dalla normativa (art. 8 comma 3 D.lgs. 28/2010 e art. 10.1 del "Regolamento camera di conciliazione forense di ancona"), determinerebbe il mancato valido esperimento della mediazione e, conseguentemente, il difetto della condizione di procedibilità della domanda.

L'eccezione non è fondata.

La disciplina della mediazione è chiaramente ispirata a una finalità deflattiva e compositiva, volta a favorire un effettivo confronto tra le parti e a sollecitare una possibile definizione bonaria della controversia, senza anticipare in tale sede le rigidità proprie del processo.

Tale *ratio* emerge con evidenza dal complessivo impianto del D.lgs. n. 28/2010, che configura la mediazione come procedimento caratterizzato da informalità, funzionale alla realizzazione di un momento di interlocuzione tra le parti.

Significativo, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 5, comma 4, secondo cui la condizione di procedibilità "*si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione*", disposizione che chiaramente riconduce la verifica della condizione a un dato sostanziale minimo, rappresentato dall'effettivo svolgimento dell'incontro tra le parti.

Ne consegue che, ai fini della procedibilità della domanda, ciò che rileva è che il procedimento sia stato concretamente attivato dinanzi a un organismo competente e che l'incontro tra le parti abbia effettivamente avuto luogo, restando irrilevanti eventuali difformità attinenti al luogo di svolgimento, ove le stesse non abbiano inciso sulla possibilità di instaurazione del contraddittorio e sullo svolgimento del confronto.

Nel caso di specie, è pacifico che:

- il procedimento è stato instaurato presso un organismo territorialmente competente;

- le parti sono state regolarmente convocate;
- l'incontro si è svolto con la partecipazione di entrambe, assistite dai rispettivi difensori.

Deve, inoltre, rilevarsi che, in base al regolamento dell'organismo, la determinazione del luogo di svolgimento dell'incontro non è rimessa alla disponibilità della parte istante, ma è demandata alla segreteria, la quale provvede a comunicarlo alle parti. Ne consegue che l'eventuale difformità del luogo rispetto alle previsioni regolamentari non è neppure imputabile all'attore e non può, pertanto, riverberarsi in suo danno sotto il profilo della procedibilità della domanda.

A ciò si aggiunga che la convenuta ha partecipato al procedimento di mediazione senza sollevare alcuna contestazione in ordine al luogo di svolgimento dell'incontro, nonostante tale circostanza fosse immediatamente percepibile. Tale comportamento, pur non integrando una decadenza in senso tecnico, costituisce tuttavia significativo indice della non essenzialità del vizio dedotto, non avendo lo stesso inciso sulla concreta possibilità di svolgimento del contraddittorio.

In definitiva, il Tribunale ritiene che la dedotta irregolarità attiene a un profilo meramente organizzativo della procedura e non incide sulla realizzazione della funzione propria della mediazione, che risulta, pertanto, validamente esperita.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

2.2 Sulla dedotta difformità tra mediazione e domanda giudiziale

La convenuta ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda deducendo la difformità tra il *petitum* e la *causa petendi* prospettati in sede di (seconda) mediazione e quelli successivamente articolati nel presente giudizio, assumendo che tale divergenza avrebbe impedito il valido esperimento della condizione di procedibilità.

Anche tale eccezione è infondata.

Va osservato, in primo luogo, che la domanda attorea, sin dalla fase di mediazione, ha avuto ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima spettante al figlio del *de cuius* e il conseguente esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità poste in essere in vita.

Tale nucleo sostanziale della pretesa — costituito dalla dedotta lesione dei diritti del legittimario e dalla richiesta di reintegrazione della quota di riserva — è rimasto immutato nel passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale.

Secondo un orientamento ormai consolidato, la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta ove sussista una identità sostanziale tra la controversia oggetto del procedimento di mediazione e quella introdotta in giudizio, non essendo richiesta una perfetta coincidenza tra gli atti.

immobile, essendo il *relictum* pari a soli € 5.107,12, somma corrispondente alle giacenze presenti sul libretto di risparmio postale n. 46573788 (€ 0,08), sul conto corrente postale n. [REDACTED] (€ 160,39), sul rapporto fondi n. [REDACTED] (€ 3.163,74) e sul conto corrente [REDACTED] S.p.A. n. [REDACTED] (€ 1.943,38).

Secondo la prospettazione attorea, dall'esame degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni di vita del *de cuius* sarebbe stato possibile ricostruire numerose donazioni dirette e indirette in favore della convenuta.

In tale prospettiva, l'attore ha evidenziato come, anno per anno, le uscite dai conti riconducibili al *de cuius* fossero sostanzialmente pari, se non addirittura superiori, alle entrate, circostanza che, a suo dire, non troverebbe giustificazione nella ordinaria gestione della vita familiare, ma denoterebbe una sistematica attività di trasferimento di risorse in favore della coniuge, tale da incidere sui diritti successori dell'attore quale legittimario.

A tal fine, l'attore ha prodotto una consulenza nella quale sono state analizzate le operazioni complessivamente compiute sul conto corrente n. 740/73003 acceso presso la [REDACTED] [REDACTED] e intestato al solo *Persona_I* nonché sui conti correnti n. 401399258 (intestato al solo *de cuius*) e n. [REDACTED] (cointestato al defunto e alla convenuta).

In particolare, sono stati evidenziati:

- l'emissione di una serie di assegni circolari in favore della sig.ra *CP_I* per complessivi € 249.600,00, di cui € 210.000,00 riferibili al solo anno 2011;
- bonifici in favore della sig.ra *CP_I* per un totale di € 10.713,00;
- la vendita, in data 8 marzo 2018, da parte del *de cuius*, di un fabbricato cielo terra e relative pertinenze al prezzo di € 175.000,00, dalla quale egli avrebbe ricavato la somma di € 30.000,00, poi versata sul conto corrente postale cointestato con la sig.ra *CP_I* e da qualificarsi, secondo l'attore, come donazione indiretta per € 15.000,00;
- il pagamento, per un periodo di dieci anni, di utenze per complessivi € 170.000,00, di cui almeno € 85.000,00 dovrebbero considerarsi donazione indiretta in favore della convenuta;
- la presenza di polizze assicurative *CP_2* [REDACTED] e [REDACTED] di cui risulta beneficiaria la sola convenuta, per un valore complessivo di € 131.403,00;
- il pagamento, nel 2018, della somma di € 3.937,78 a titolo di rata di mutuo, qualificata come debito fittizio e ritenuta funzionale ad arricchire la convenuta;
- prelievi in contanti, nel corso di dieci anni, per complessivi € 103.558,00, di cui almeno la metà sarebbe stata destinata alla sig.ra *CP_I* la quale, secondo l'attore, era completamente mantenuta dal marito.

L'attore ha inoltre rappresentato di essere stato costretto ad attivare un giudizio cautelare per evitare che la convenuta alienasse i propri beni, tuttavia senza esito favorevole, con conseguente vendita, da parte della stessa, anche dell'ultimo immobile sito in via [REDACTED] che, nella prospettiva attorea, sarebbe stato acquistato con denaro del defunto e, per l'effetto, soggetto a collazione.

In relazione a tale cespite, l'attore ha ulteriormente precisato, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., che dovrebbe essere oggetto di collazione la somma di € 181.000,00, corrispondente al prezzo di vendita dell'immobile in data 29 marzo 2021, assumendo che lo stesso sarebbe stato acquistato dalla convenuta con denaro del *de cuius*. A sostegno di tale assunto, ha richiamato la circostanza, dalla stessa riferita, di essere stata integralmente mantenuta dal marito e, pertanto, priva di autonome capacità economiche idonee all'acquisto del bene.

4. La posizione della convenuta

La convenuta, oltre alle richiamate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito le allegazioni attoree, sostenendo che la circostanza per cui il *de cuius* abbia speso per sé e per la propria famiglia somme analoghe a quelle affluite sui propri conti non assume, di per sé, alcun rilievo, atteso che egli aveva pieno diritto di godere dei frutti del proprio lavoro.

Ha evidenziato che il sig. *Persona_1* per decenni agente di commercio di successo, nel corso della vita coniugale con la sig.ra *CP_1* sposata il 12 settembre 1992, ha sempre mantenuto la moglie, conducendo un tenore di vita agiato. I coniugi, fino a quando le condizioni lo hanno consentito, hanno effettuato numerosi viaggi, posseduto autovetture di pregio, partecipato a spettacoli e condotto una vita caratterizzata da consumi elevati, sicché non sarebbe affatto anomalo che a rilevanti entrate siano corrisposte altrettanto rilevanti uscite.

La convenuta ha altresì rappresentato che il *de cuius* ha sostenuto ingenti spese per la propria salute e per l'assistenza della madre anziana, producendo documentazione attestante esborsi significativi (tra cui fatture emesse dalla società [REDACTED])

Con riferimento alle specifiche poste indicate dall'attore, ha evidenziato che:

- gli assegni emessi in favore della sig.ra *CP_1* costituirebbero restituzione di un prestito da questa effettuato in favore del marito in precedenti periodi di difficoltà economica;
- i bonifici effettuati in favore della moglie per € 10.713,68 sarebbero stati destinati a spese personali della stessa (abbigliamento e beni di consumo), coerenti con il tenore di vita della coppia;
- la somma derivante dalla vendita del fabbricato dell'8 marzo 2018 non sarebbe riconducibile con certezza al *de cuius*, essendo indicato in atti un importo di € 33.000,00 e non € 30.000,00, con conseguente impossibilità di attribuirlo con certezza alle sostanze dello stesso, potendo

trattarsi anche di somme della convenuta, atteso che i coniugi operavano indistintamente sul conto corrente;

- le spese per utenze, quantificate in circa € 17.000,00 annui, rientrerebbero nella normale gestione di una famiglia agiata e non potrebbero qualificarsi come donazioni indirette;
- le polizze assicurative non potrebbero essere considerate donazioni indirette;
- la rata di mutuo di € 3.937,78 costituirebbe pagamento di un debito proprio del *de cuius* e non un atto di liberalità;
- i prelievi in contanti non sarebbero qualificabili come donazioni, in assenza di prova della loro destinazione alla convenuta, ma dimostrerebbero unicamente che il *de cuius* ha utilizzato le proprie disponibilità.

Ha infine contestato come del tutto indimostrata l'affermazione secondo cui l'immobile di via [REDACTED] sarebbe stato intestato alla convenuta per effetto di operazioni di svuotamento del patrimonio del *de cuius*, sostenendo che lo stesso sarebbe stato acquistato con risorse proprie della CP_1 e che, comunque, tale questione esulerebbe dall'oggetto del presente giudizio.

Ha inoltre evidenziato che il giudizio cautelare promosso dall'attore si è concluso con il rigetto della domanda e con la condanna dello stesso alle spese, pari a € 2.334,52, nonché alle ulteriori spese di reclamo pari a € 2.659,98, per complessivi € 4.994,50, somme non ancora corrisposte e richieste in compensazione.

5. Le valutazioni del Tribunale

5.1 La soluzione della presente controversia si fonda su due principi cardine dell'ordinamento.

Da un lato, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che impone alla parte convenuta di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; in difetto di contestazione specifica, tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova.

Dall'altro lato, il principio dell'onere della prova, che nel caso di specie comporta, per la parte che agisce in riduzione deducendo la lesione della quota di legittima, l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi necessari a verificare se, e in quale misura, tale lesione si sia verificata. Parimenti, ove venga dedotta l'esistenza di atti di liberalità soggetti a collazione, grava sulla medesima parte l'onere di provare che il coerede abbia effettivamente beneficiato di una donazione.

5.2 Tanto premesso, va in primo luogo affermato che le disposizioni del testamento del sig. Per_1 [...] non risultano, in sé, lesive della quota di legittima spettante all'attore.

Il testamento, infatti, si limita a nominare la convenuta quale erede universale, facendo espressamente salva la quota di riserva spettante per legge all'attore.

Ne consegue che l'eventuale lesione non può essere desunta dal contenuto della disposizione testamentaria in sé considerata, ma va verificata in concreto, alla luce della consistenza dell'asse ereditario, come ricostruito tenendo conto del *relictum* e delle eventuali attribuzioni rilevanti.

5.3 Per quanto concerne l'emissione degli assegni circolari in favore della convenuta per complessivi € 249.600,00, deve osservarsi che tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale non ha messo in dubbio né l'esistenza delle operazioni né l'entità delle somme trasferite.

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto deve ritenersi pacifico tra le parti e, pertanto, non necessita di ulteriore prova.

La convenuta ha tuttavia dedotto che tali attribuzioni costituirebbero restituzione di un prestito effettuato in precedenza in favore del *de cuius*.

Tale allegazione, specificamente contestata dall'attore, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, non essendo stato prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del preteso prestito, la sua entità nonché le modalità e i tempi della sua erogazione. Essa appare, inoltre, intrinsecamente poco plausibile alla luce della complessiva ricostruzione offerta dalla stessa convenuta.

Ne consegue che, in difetto di una causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale, i trasferimenti in esame devono essere considerati effettuati a titolo gratuito e, pertanto, qualificati come atti di liberalità. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette (Cass., Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746), con conseguente obbligo di stipulazione dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (Cass., Sez. U, n. 18725 del 2017).

Nel caso di specie, nessuna delle parti ha dedotto l'esistenza di atti pubblici di donazione relativi alle somme in esame, né tali atti sono stati prodotti in giudizio.

Pertanto, trattandosi di attribuzioni patrimoniali di importo non modico, effettuate in assenza della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c., le stesse devono essere dichiarate nulle per difetto di forma.

Per l'effetto, le somme in questione devono ritenersi giuridicamente mai uscite dal patrimonio del *de cuius* e, conseguentemente, devono essere ricondotte alla massa ereditaria.

5.4 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai bonifici effettuati in favore della convenuta per complessivi € 10.713,00.

Anche tali operazioni, quanto alla loro esistenza e al relativo importo, non sono state specificamente contestate dalla convenuta e devono, pertanto, ritenersi pacifiche tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

La convenuta ha dedotto che i suddetti bonifici sarebbero stati destinati a spese personali, quali acquisto di abbigliamento e beni di consumo, coerenti con il tenore di vita della coppia.

Tuttavia, tale allegazione, a fronte della specifica contestazione attorea, non è stata supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la concreta destinazione delle somme.

In difetto di una adeguata giustificazione causale, anche tali trasferimenti devono essere considerati effettuati a titolo gratuito e, pertanto, qualificati come atti di liberalità.

Né può ritenersi che gli stessi rientrino nell'ambito delle donazioni di modico valore di cui all'art. 783 c.c., avuto riguardo all'entità complessiva delle somme trasferite.

Ne consegue che anche tali attribuzioni devono essere qualificate come donazioni dirette e, in assenza della forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c., dichiarate nulle per difetto di forma, con conseguente obbligo della beneficiaria di restituzione alla massa ereditaria.

5.5 Con riferimento alla somma derivante dalla vendita dell'8 marzo 2018 di un fabbricato cielo terra e relative pertinenze, la convenuta ha dedotto che l'importo versato sul conto corrente cointestato non sarebbe riconducibile con certezza al sig. *Persona_1* evidenziando una discrasia tra l'importo di € 30.000,00 indicato inizialmente dall'attore e quello di € 33.000,00 risultante dalla documentazione, che impedirebbe di ricollegare l'importo alla compravendita.

Tale difesa non può essere condivisa.

Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. pag. 24 all. 10 parte attrice) emerge chiaramente il collegamento tra l'operazione di vendita e l'accredito della somma, risultando comprovata la riferibilità della stessa alla quota di spettanza del *de cuius* in relazione all'atto pubblico dell'8 marzo 2018.

Accertata la provenienza della somma dalle disponibilità del sig. *Persona_1* deve rilevarsi che non è contestato che tale importo sia stato versato su un conto corrente cointestato tra i coniugi.

Tuttavia, va precisato che il mero versamento di somme di denaro su un conto corrente cointestato non è, di per sé, sufficiente a integrare una liberalità, essendo a tal fine necessario accertare che l'altro cointestatario abbia effettivamente beneficiato dell'attribuzione, mediante l'acquisizione o l'utilizzo delle relative somme.

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la somma sia stata in concreto utilizzata o fatta propria dalla convenuta. Di conseguenza, deve escludersi la configurabilità di una donazione, anche indiretta.

5.6 Con riferimento alle somme corrisposte dal *de cuius* per il pagamento delle utenze domestiche, quantificate dall'attore in complessivi € 170.000,00, di cui € 85.000,00 ritenuti riconducibili alla convenuta quale asserita donazione indiretta, la domanda non può essere accolta.

Ritiene il Tribunale che tali esborsi debbano essere ricondotti nell'ambito della vita coniugale, risultando funzionali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ed effettuate in adempimento dei doveri di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.

5.7 Per quanto concerne le indicate polizze assicurative (CP_2 e) delle quali la convenuta risulterebbe beneficiaria per un valore complessivo indicato dall'attore in € 131.403,00, si osserva quanto segue.

È pacifico in giurisprudenza che i premi versati per polizze assicurative con beneficiario designato possano integrare una liberalità indiretta, ma grava sulla parte che agisce in riduzione l'onere di allegare e provare in modo puntuale gli elementi costitutivi della pretesa.

In particolare, grava sull'attore l'onere di individuare specificamente le singole polizze rilevanti e soprattutto l'onere di dimostrare l'ammontare dei premi effettivamente corrisposti dal *de cuius*.

Nel caso di specie, l'attore si è limitato a indicare in via generica l'esistenza di polizze assicurative e il loro "valore", senza tuttavia fornire una specifica allegazione in ordine agli elementi sopra evidenziati.

Tale carenza si rivela dirimente. In difetto di una puntuale allegazione e prova in ordine ai premi versati — che costituiscono l'unico elemento rilevante ai fini della qualificazione in termini di liberalità indiretta — non è possibile ricondurre le polizze assicurative nell'ambito delle attribuzioni soggette a collazione o riduzione.

5.8 Non può essere accolta neppure la domanda relativa alla somma di € 3.937,78, indicata dall'attore quale pagamento di una rata di mutuo e qualificata come debito fittizio funzionale ad arricchire la convenuta.

Invero, la prospettazione attorea risulta del tutto carente già sul piano dell'allegazione, non essendo chiarito a quale rapporto di mutuo si riferisca il pagamento, quale fosse il soggetto obbligato, né per quale ragione tale esborso dovrebbe essere considerato privo di causa e riconducibile a una attribuzione liberale.

L'attore si limita, infatti, ad affermare apoditticamente la natura fittizia del debito, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che il pagamento non fosse dovuto o che fosse finalizzato ad arricchire la convenuta.

In mancanza di una specifica allegazione circa la causa dell'attribuzione e, a fortiori, in difetto di prova dell'*animus donandi*, non è possibile qualificare l'operazione né come donazione diretta né come liberalità indiretta.

5.9 Per quanto riguarda i numerosi prelievi in contanti, quantificati dall'attore in complessivi € 103.558,00 nel corso degli ultimi dieci anni, anche in tale caso la domanda attorea non può essere accolta.

Preliminarmente occorre evidenziare che l'attore si è limitato a fornire una ricostruzione complessiva e aggregata delle operazioni in entrata e in uscita relative a tre distinti rapporti bancari – due intestati al solo *de cuius* e uno cointestato con la convenuta – mediante classificazioni per tipologia di operazione, senza procedere a una ricostruzione analitica delle singole movimentazioni idonea a individuare, per ciascuna di esse, il conto di provenienza, il soggetto che l'ha disposta e la concreta destinazione finale delle somme.

Ne deriva che la relazione, pur evidenziando l'esistenza di rilevanti flussi finanziari, non è idonea a dimostrare il presupposto essenziale della tesi attorea, ossia l'avvenuto arricchimento della convenuta a titolo di liberalità.

Come si è detto, dagli atti non emerge prova in ordine alla riferibilità soggettiva dei prelievi, non essendo stato dimostrato se gli stessi siano stati effettuati dal *de cuius* ovvero dalla convenuta, tenuto conto della possibilità di utilizzo da parte di entrambi i cointestatari.

Difetta del tutto la prova della loro destinazione, non essendo stato allegato né dimostrato che esse siano state attribuite, in tutto o in parte, alla convenuta o da questa effettivamente utilizzate.

Deve, peraltro, considerarsi che le somme prelevate ben avrebbero potuto essere destinate alla gestione della vita familiare e al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della coppia, sicché, in difetto di prova contraria, non è possibile attribuire a tali operazioni una diversa valenza, ed in particolare una finalità liberale.

In conclusione, i prelievi in esame non possono essere qualificati né come donazioni dirette né come liberalità indirette.

5.10 Con riferimento all'immobile sito in Falconara Marittima, via [REDACTED] n. [REDACTED] l'attore assume che lo stesso sarebbe stato acquistato dalla convenuta con denaro del *de cuius* e che, pertanto, il relativo valore – quantificato in € 181.000,00, corrispondente al prezzo di vendita del 29 marzo 2021 – dovrebbe essere oggetto di collazione e riduzione quale donazione indiretta.

A prescindere da ogni profilo relativo alla ammissibilità processuale di tale domanda, la stessa risulta del tutto infondata nel merito.

L'attore non ha fornito alcuna allegazione specifica né, tantomeno, prova in ordine alle modalità di acquisto del bene, non essendo stato prodotto l'atto di compravendita né indicati elementi concreti atti a dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto.

L'assunto attoreo si fonda, in sostanza, esclusivamente sulla circostanza che la convenuta fosse mantenuta dal marito e, pertanto, priva di autonome capacità economiche.

Tale elemento, tuttavia, è del tutto insufficiente a dimostrare che l'acquisto del bene sia avvenuto mediante impiego di risorse del *de cuius* e, dunque, a configurare una donazione indiretta, non potendo

l'assenza di redditi propri tradursi automaticamente nella prova della provenienza delle somme utilizzate dal sig. *Persona_1*

In mancanza di una puntuale ricostruzione del flusso finanziario sotteso all'operazione, non è possibile ritenere dimostrata alcuna attribuzione patrimoniale in favore della convenuta.

Deve poi rilevarsi che la domanda attorea si espone anche a un ulteriore profilo di criticità, nella misura in cui tende a valorizzare, ai fini della ricostruzione del *donatum*, somme che risultano già considerate sotto altre voci (quali assegni, bonifici e prelievi), con il rischio di una indebita duplicazione delle medesime poste patrimoniali.

5.11 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre procedere alla ricostruzione della massa ereditaria ai fini della verifica della dedotta lesione della quota di legittima spettante all'attore.

Va anzitutto precisato che le somme trasferite mediante assegni circolari e bonifici in favore della convenuta, in quanto qualificate come donazioni dirette nulle per difetto di forma, non devono essere considerate quali poste del *donatum*, bensì quali somme giuridicamente mai uscite dal patrimonio del *de cuius* e, pertanto, da imputare al *relictum*.

Devono, dunque, essere ricondotti al *relictum*:

- gli importi corrisposti mediante assegni circolari in favore della convenuta, per complessivi € 249.600,00;
- i bonifici effettuati in suo favore per complessivi € 10.713,00.

A tali somme va aggiunto il *relictum* pacificamente esistente al momento dell'apertura della successione, pari a € 5.107,12.

Per quanto concerne il *donatum*, deve rilevarsi che, per tutte le ragioni sopra esposte, non risulta provata l'esistenza di attribuzioni patrimoniali a titolo di liberalità indiretta in favore della convenuta, mentre le somme corrisposte mediante assegni e bonifici, in quanto qualificate come donazioni dirette nulle per difetto di forma, sono state già ricondotte al *relictum*. Ne consegue che non vi sono ulteriori attribuzioni da aggiungere, in sede di riunione fittizia, alla massa ereditaria.

Parimenti, non risultano allegati né provati debiti ereditari, con la conseguenza che non vi sono poste passive da detrarre ai fini della determinazione della massa.

Per tali motivi, la massa ereditaria da assumere quale base di calcolo ai fini della tutela del legittimario è pari a: € 5.107,12 + € 249.600,00 + € 10.713,00 = € 265.420,12.

La quota di riserva spettante all'attore, quale unico figlio del *de cuius* in concorso con il coniuge, è pari a un terzo della massa, e dunque a € 88.473,37.

Poiché il testamento fa formalmente salva la quota di legittima dell'attore, ma il patrimonio relitto è risultato, per quanto sopra detto, sostanzialmente depauperato dalle attribuzioni patrimoniali nulle in

favore della convenuta, la lesione della quota di riserva deve ritenersi sussistente nei limiti sopra indicati.

Tuttavia, non essendo stata proposta una espressa domanda di divisione ereditaria, non è possibile in questa sede procedere alla materiale ripartizione dell'asse tra i coeredi.

Né può ritenersi sussistente una autonoma domanda di condanna al pagamento in favore dell'attore.

Invero, l'azione di riduzione, nei termini in cui è stata proposta, è stata articolata con riferimento, da un lato, alle disposizioni testamentarie e, dall'altro, alle asserite liberalità poste in essere dal *de cuius*.

Sotto il primo profilo, deve ribadirsi che il testamento non è, di per sé, lesivo della quota di legittima, limitandosi a nominare la convenuta quale erede universale con espressa salvezza della quota di riserva spettante all'attore.

Sotto il secondo profilo, le uniche attribuzioni patrimoniali accertate sono state qualificate come donazioni dirette nulle per difetto di forma e, pertanto, considerate giuridicamente inefficaci, con conseguente loro imputazione al *relictum* e non al *donatum*.

Ne consegue che non sussistono disposizioni testamentarie o donazioni valide da ridurre, venendo meno il presupposto stesso per l'accoglimento dell'azione di riduzione quale fonte di una condanna al pagamento in favore del legittimario.

In tale contesto, l'unica statuizione possibile è quella di dichiarare la nullità delle predette attribuzioni e di disporre la restituzione delle relative somme alla massa ereditaria, ferma restando la necessità di procedere in separata sede alla divisione per la concreta attribuzione delle quote spettanti ai coeredi, già peraltro determinate nella presente sede, con conseguente agevole individuazione delle rispettive spettanze.

5.12 Da ultimo, si rileva che la sig.ra CP_I ha dedotto un credito nei confronti dell'attore per spese di lite liquidate in precedenti giudizi, chiedendone la compensazione con quanto dovuto nel presente giudizio.

Tuttavia, la compensazione presuppone la reciprocità dei crediti tra i medesimi soggetti, requisito che nel caso di specie difetta.

Le somme oggetto della presente pronuncia devono, infatti, essere restituite alla massa ereditaria e non direttamente all'attore, con la conseguenza che il credito vantato dalla convenuta nei confronti di quest'ultimo non è opponibile all'obbligazione restitutoria accertata.

L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

6. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti. Invero, la domanda attorea è risultata solo parzialmente fondata, essendo stata accolta nei limiti relativi alla declaratoria di nullità delle donazioni dirette e alla conseguente restituzione delle relative

somme alla massa ereditaria, mentre è stata rigettata con riferimento alle ulteriori voci dedotte a titolo di liberalità indirette.

Tale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:

dichiara la nullità, per difetto di forma, delle donazioni dirette effettuate dal *de cuius* *Persona_1* in favore della convenuta *CP_1* mediante assegni per complessivi € 249.600,00 e bonifici per complessivi € 10.713,00 e, per l'effetto, **condanna** la convenuta *CP_1* alla restituzione di complessivi € 260.313,00 alla massa ereditaria;

accerta la qualità di erede legittimario dell'attore *Parte_1* e quantifica la quota di legittima a lui spettante nella misura di € 88.473,37;

rigetta le ulteriori domande;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026

IL GIUDICE RELATORE
Alessandra Filoni

IL PRESIDENTE
Silvia Corinaldesi